

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1451 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2023****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica delle malattie e le informazioni che gli Stati membri devono presentare per l'approvazione e la comunicazione dei programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione e per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 23, 35, e 40,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese disposizioni per la notifica e la comunicazione delle malattie, i programmi di sorveglianza dell'Unione, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.
- (3) Per garantire l'applicazione uniforme nell'Unione delle disposizioni riguardanti la notifica e la comunicazione delle malattie, i programmi di sorveglianza dell'Unione, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/689, le norme di attuazione relative alle informazioni, ai formati e ai requisiti procedurali per i programmi di sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) L'esperienza acquisita con la presentazione di informazioni relative ai risultati dei programmi di eradicazione approvati e alle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia nel periodo successivo alla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, in particolare alla luce dei dati già disponibili nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni sulle malattie degli animali («sistema ADIS») di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/429, dimostra che alcune informazioni attualmente richieste da detto regolamento di esecuzione non sono essenziali per la valutazione, da parte della Commissione, delle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia. Tali informazioni non dovrebbero essere richieste al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell'8.12.2020, pag. 1).

